



COMUNE DI CIVITA D'ANTINO

(Provincia dell'Aquila)
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 17 DEL 10/10/2020

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

Visto il decreto del Sindaco n. 7/2020, con il quale è stato affidato alla sottoscritta l'incarico di Responsabile sostituto del Settore Economico - Finanziario ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il bilancio di previsione per il triennio 2020/2022, approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 17/09/2020, immediatamente esecutiva;

Richiamato l'art. 97 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che disciplina il ruolo e le funzioni del segretario comunale, stabilendo, al comma 4, lett. c), che lo stesso roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente (lettera così modificata dall'articolo 10, comma 2-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante: "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari");

Considerato che la normativa vigente in materia di ripartizione dei diritti di rogito sui contratti stipulati dal segretario comunale è contenuta nel citato D.L. n. 90/2014, il quale all'art. 10, comma 2-bis, introdotto dalla legge di conversione n. 114 del 11/08/2014, stabilisce quanto segue: "Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento";

Rilevato che la normativa in materia di diritti di rogito da liquidare ai segretari comunali ha dato luogo ad interpretazioni contrastanti da parte dei giudici contabili e dei giudici del lavoro, in merito principalmente ai seguenti aspetti:

1. spettanza dei diritti di rogito ai segretari comunali di fascia A e di fascia B;
2. esatta determinazione dell'ammontare del quinto dello stipendio in godimento;
3. scorporo dai diritti di rogito dell'Irap e degli oneri previdenziali a carico dell'ente;

Evidenziato che, in ordine alla questione della spettanza dei diritti di rogito ai segretari comunali di fascia A e di fascia B, la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 18/SEZAUT/2018/QMIG del 24/07/2018, preso preliminarmente atto della diversa opinione espressa dai giudici del lavoro, ha rivisto il principio di diritto enunciato nella precedente deliberazione n. 21/SEZAUT/2015/QMIG e formulato il seguente principio di diritto: alla luce della previsione di cui all'art. 10, comma 2-bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono:

- ai segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali;
- ai segretari della fascia C, in ogni caso, anche se, negli enti in prestano servizio, sono impiegati dirigenti;

Atteso che in merito alla seconda questione, ovvero determinare esattamente l'ammontare del quinto dello stipendio in godimento, quale limite entro il quale l'ente può riconoscere al segretario comunale i diritti di rogito, è intervenuta di recente la Corte dei Conti Liguria (deliberazione n. 74/2019/QMIG), secondo la quale:

- "lo stipendio in godimento" è lo stipendio effettivamente percepito, e non la retribuzione annua teoricamente spettante; a conclusioni analoghe erano giunte la Corte dei Conti Veneto (deliberazione n. 400/2018/PAR), la Corte dei Conti Lombardia (deliberazione n. 171/2015/PAR) e la Corte dei Conti Emilia Romagna (deliberazione n. 133/2018), la quale ha, in particolare, ribadito che il trattamento economico complessivo in godimento del segretario, da assumere come tetto del quinto, deve essere conteggiato in termini di competenza, salvo che per l'indennità di risultato, per la quale ha ritenuto preferibile l'adozione del criterio di cassa;

- ai fini del computo del quinto dello stipendio in godimento vanno cumulati gli emolumenti percepiti nei comuni (o altri enti locali) ove il segretario presta servizio, da titolare, come reggente o a scavalco;

Atteso che sulla terza delle questioni sopra riportate, ossia lo scorporo dai diritti di rogito dell'Irap e degli oneri previdenziali a carico dell'ente, i giudici contabili appaiono divisi, in quanto, per citare alcuni degli ultimi pareri espressi:

-la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 21/SEZAUT/2015/QMIG, ha stabilito che le somme destinate al pagamento dei diritti di rogito devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti; ed alle stesse conclusioni sono giunte la Corte dei Conti Emilia Romagna (deliberazione n. 133/2018/PAR del 08/11/2018) e la Corte dei Conti Lombardia (deliberazione n. 366/2018/PAR del 19/12/2018);

-la Corte dei Conti Veneto (deliberazione n. 400/2018/PAR del 16/10/2018) ha dato una lettura di senso diametralmente opposto, che si adegua a decisioni della giurisprudenza ordinaria ed amministrativa, ritenendo che l'IRAP e gli oneri contributivi rimangono a carico del bilancio dell'ente, in quanto presupposto dell'Irap è lo svolgimento di un'attività organizzata, diretta alla produzione o allo scambio di beni e servizi, e pertanto sono soggetti all'imposta: società, soggetti esercenti arti e professioni, amministrazioni pubbliche, e non i dipendenti pubblici, tra i quali rientrano a pieno titolo anche i segretari comunali; ed in quanto il contributo ex cpdel dev'essere posto parzialmente a carico del segretario e parzialmente a carico dell'ente, ognuno per la rispettiva aliquota di competenza, perché non sussiste alcuna previsione normativa espressa che consenta di derogare a tale regola;

Rilevato che la Corte dei Conti Liguria, con deliberazione n. 74/2019/QMIG, depositata il 05/08/2019, pur condividendo l'orientamento espresso dalla Corte dei Conti Veneto con deliberazione n. 400/2018/PAR del 16/10/2018, ha ritenuto opportuno, in ragione delle della presenza di divergenti opinioni interpretative espresse dalle sezioni Lombardia ed Emilia Romagna, peraltro aderenti ad affermazioni contenute nella deliberazione della sezione delle autonomie 21/2015, richiedere un pronunciamento di ordine generale al Presidente della Corte dei Conti; Considerato che, con deliberazione n. 24/SEZAUT/2019/QMIG del 07/10/2019, la Sezione Autonomie della Corte dei Conti ha dichiarato inammissibile dal punto di vista oggettivo la questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria con la deliberazione n. 74/2019/QMIG, in quanto la presenza di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini può costituire un indicatore sintomatico dell'estraneità della questione alla "materia di contabilità pubblica" e, quindi, al perimetro di competenza della Corte dei conti;

Ritenuto, essendo la questione dello scorporo dai diritti di rogito degli oneri riflessi e dell'Irap tuttora oggetto di interpretazioni tra loro contrastanti, di porre gli stessi a carico del bilancio comunale, evitando così di esporre l'Ente ad un possibile contenzioso con eventuale esborso delle spese di lite;

Preso atto che:

- ai fini della quantificazione dello “stipendio in godimento”, l’art. 37 del CCNL dei Segretari Comunali stipulato il 16 maggio 2001 per il quadriennio normativo 1998 –2001 e tuttora in vigore, dispone:

“1. La struttura della retribuzione dei segretari comunali e provinciali si compone delle seguenti voci:

- a) trattamento stipendiale;
- b) indennità integrativa speciale;
- c) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
- d) retribuzione di posizione;
- e) maturato economico annuo, ove spettante;
- f) retribuzione di risultato;
- g) diritti di segreteria;
- h) retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate.

2. Al segretario comunale e provinciale compete altresì una tredicesima mensilità corrisposta nel mese di dicembre di ogni anno.

3. Per il calcolo del compenso per diritti di segreteria previsti dalla lettera g) del comma 1, si prendono a base le voci di cui allo stesso comma 1, con esclusione della lettera f).”

- che pertanto il calcolo del limite massimo dei diritti di rogito, ossia un quinto dello stipendio in godimento, deve essere effettuato sul trattamento economico complessivo lordo del Segretario Comunale, con esclusione della retribuzione di risultato;

Considerato che Segretario titolare della convenzione di segreteria dei comuni di Civita d’Antino e Morino è la dott.ssa Mastroianni Sara, segretario comunale appartenente alla fascia professionale B; Rilevato che nel Comune di Civita d’Antino non è impiegato personale dipendente di qualifica dirigenziale, né ciò si verifica con riferimento al Comune di Morino partecipante alla gestione associata della Segreteria comunale;

Ribadito che il parametro numerico fissato dal legislatore del D.L. n. 90/2014 per calcolare la quota di competenza del segretario è il “quinto dello stipendio in godimento”, ciò significa che i diritti di rogito sono riconosciuti per intero (100%) al segretario fino a concorrenza del quinto del suo “stipendio in godimento”, e raggiunta la soglia del quinto, i diritti eccedenti rimangono nella disponibilità del bilancio comunale;

Verificato che nel periodo dal 01/01/2020 al 30/09/2020 sono stati incassati dal Comune di Civita d’Antino diritti di rogito per Euro 2.044,83, in relazione alla stipula del contratto repertorio n. 484_2020.

Atteso che l'importo dei diritti di rogito da liquidare al Segretario comunale, dott.ssa Sara Mastroianni, alla data del 30/09/2020 non eccede la misura di un quinto dello stipendio annuo in godimento al Segretario comunale;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di liquidare i diritti di rogito al Segretario comunale, dott.ssa Sara Mastroianni, determinati in Euro 2.044,83 per il periodo dal 01/01/2020 al 30/09/2020, al netto di Irap ed oneri previdenziali a carico dell’Ente;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L. - Testo Unico Enti Locali);

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Tenuto conto della preventiva istruttoria svolta dal responsabile dell'ufficio in ordine alla regolarità del presente provvedimento, come risultante dal visto sottoscritto, che compone il presente atto dirigenziale;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione del presente atto e dei pareri che lo compongono;

DETERMINA

1) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2) di impegnare la somma di Euro 2.705,31, comprensiva di oneri riflessi e Irap a carico dell’Ente, come segue:

- €uro 2.044,83 per diritti di rogito spettanti al Segretario comunale, dott.ssa Sara Mastroianni, per il periodo 01/01/2020-30/09/2020 al capitolo relativo del bilancio di previsione pluriennale 2020/2022 – esercizio 2020;
 - €uro 486,67 per oneri riflessi a carico dell'Ente sui predetti diritti al capitolo relativo del bilancio di previsione pluriennale 2020/2022 – esercizio 2020;
 - €uro 173,81 per Irap sui predetti diritti al capitolo relativo del bilancio di previsione pluriennale 2020/2022 – esercizio 2020;
- 3) di liquidare al Segretario Comunale, dr.ssa Sara Mastroianni, l'importo di €uro 2.044,83 a titolo di diritti di rogito per il periodo 01/01/2020-30/09/2020;
 - 4) di trasmettere al Comune di Morino il presente provvedimento;
 - 5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet dell'Ente, ai sensi del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;
 - 6) di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo a seguito del visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.
-

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, alla proposta **n.ro 312 del 10/10/2020** esprime visto **FAVOREVOLE**.

CIVITA D'ANTINO, li 10/10/2020

Il Responsabile del Servizio

F.to ALFANO MARIA GRAZIA

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 395

Il 10/10/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **229 del 10/10/2020** con oggetto:

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2020

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **ALFANO MARIA GRAZIA il 10/10/2020**.